

# Denominazione, sigla Ets d' obbligo

Inserimento nella denominazione sociale di Ente del terzo settore (o dell' acronimo Ets) oppure di Associazione di Promozione sociale (Aps) o di Organizzazione di volontariato (Odv), chiara esclusione dello scopo di lucro, scelta di una delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 del codice del terzo settore. Sono alcune delle modifiche a cui dovranno essere assoggettati gli statuti di quelle associazioni o fondazioni che volessero diventare enti del terzo settore. Denominazione sociale ed esclusione dello scopo di lucro. Oltre alla denominazione sociale ed esclusione dello scopo di lucro, scelta di una delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 del codice del terzo settore. Sono alcune delle modifiche a cui dovranno essere assoggettati gli statuti di quelle associazioni o fondazioni che volessero diventare enti del terzo settore. Denominazione sociale ed esclusione dello scopo di lucro. Oltre alla denominazione sociale ed esclusione dello scopo di lucro. Oltre alla denominazione di fantasia (parte libera), le associazioni o fondazioni che decidano di iscriversi al RUNTS e quindi di modificare il proprio statuto, sono tenute ad inserire nella denominazione sociale l' indicazione: Ente del terzo settore o l' acronimo Ets. Per alcune tipologie di associazioni peraltro, la legge impone l' espressione Associazione di promozione sociale (Aps) oppure Odv (Organizzazioni di volontariato). Dovrà anche essere evidenziato se l' associazione o fondazione rientri nel novero dei nuovi enti filantropici. L' assenza di fini lucrativi deve essere formulata in modo espresso, così come espressamente dovrà essere evidenziato che l' ente persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 4, comma 1). Attività di interesse generale. L' ente deve esercitare in via esclusiva o principale una delle 26 attività di cui all' art. 5 del Cts. Ne deriva che attività diverse da quelle tassativamente elencate non consentirebbero all' ente di essere annoverato come Ets. È, invece, sicuramente consentito l' inserimento di ulteriori attività di dettaglio della o delle attività, volte a specificare meglio in cosa si sostanzia l' oggetto sociale prescelto dai soci dell' ente. A titolo secondario l' Ente può altresì esercitare le attività diverse (art. 6) evidenziate in atto costitutivo o statuto. Sede legale e capitale sociale. A differenza che nelle srl e le spa, è necessaria, in merito alla corretta individuazione della sede legale, non solo l' indicazione del comune in cui essa è posta ma anche dell' indirizzo, formato dalla via e dal numero civico. Per gli enti, associazione e



fondazione che mirano al riconoscimento della personalità giuridica (qualora non l'abbiano già conseguita nel qual caso si evidenzierà il capitale già detenuto) è richiesta l'indicazione di un capitale minimo pari, ai sensi dell' art. 22, comma 4, a euro 15 mila per le associazioni e 30 mila per le fondazioni. Durata dell' ente. Il Codice del terzo settore consente di costituire un ente appartenente a tale categoria a tempo indeterminato. Ciò non appare particolarmente rilevante in relazione al principio della porta aperta che connatura gli Enti non profit e dell' irrilevanza economico/patrimoniale del recesso del socio. La durata dell' ente diviene, quindi, un elemento eventuale dell' atto costitutivo Amministratori. L' atto costitutivo può prevedere la nomina di nuovi amministratori e le regole attraverso cui avvengono le nomine, secondo le disposizioni di cui all' art. 26 del Cts. Non è richiesto che a seguito della richiesta dell' ente di divenire un ente del terzo settore vengano sostituiti gli amministratori in carica, tuttavia qualora uno o alcuni di essi versino nelle situazioni di incompatibilità previste dall' art. 2382 c.c. dovranno essere sostituiti. Assemblee. Lo statuto oltre che disciplinare le regole assembleari, potrà eventualmente disporre una serie di deroghe rispetto alle previsioni dell' art. 24. In sintonia con la decisione della Cassazione 4 ottobre 2017 n. 23228, nelle associazioni (soprattutto di carattere sportivo) che prevedono soci minori di età, ad esempio, lo statuto potrebbe disporre regole per concedere il voto a chi ne ha la responsabilità genitoriale. In questi casi, tuttavia non trattandosi di disposizioni inderogabili le modifiche non potranno avvenire con le maggioranze dell' assemblea ordinaria Requisiti degli associati. Devono essere esplicitate le regole per l' ammissione degli associati sui quali, salvo deroghe statutarie decide il cda. Appare opportuno a riguardo, prevedere con chiarezza i requisiti richiesti agli aspiranti associati. Nel caso di rigetto si ricorda che di norma dopo sessanta giorni l' aspirante socio può chiedere che sull' istanza si pronunci l' assemblea. Devoluzione del patrimonio. Ai sensi dell' art. 9 in caso di estinzione o scioglimento dell' ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell' ufficio del Registro unico di cui all' art. 45 del Cts, fatta salva una diversa destinazione della legge, ad altri enti del terzo settore in base alle disposizioni statutarie o dell' organo competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. © Riproduzione riservata.